



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

V SEZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente rel.
dott. Cristian Soscia	Giudice
dott. Stefania Grasselli	Giudice

letta l'istanza presentata in data _____ dall'esperto per la liquidazione del compenso relativamente al parere dal medesimo redatto ai sensi dell'art. 25 sexies c. 3 CCII sulla proposta di concordato semplificato depositata d _____

Rilevato che in essa si riferisce che il compenso per l'attività svolta durante la composizione negoziata è stato pattuito con l'imprenditore nella misura di € _____, rispetto al maggior importo di € _____ risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dall'allora art. 16 DL 118/21; che per rendere il parere ex art. 25 sexies c. 3 CCII l'esperto ha dovuto svolgere un supplemento di attività che ha implicato ulteriori giorni di lavoro e comportato anche analisi e valutazioni complesse e del tutto nuove rispetto a quelle svolte in pendenza di composizione negoziata;

Osservato che:

-l'art. 25-ter CCII indicando i criteri di calcolo del compenso dell'esperto si riferisce soltanto all'attività dal medesimo svolta durante la composizione negoziata;

-non è previsto un compenso per la redazione del parere ex art 25-sexies CCII né sono indicati criteri per la sua determinazione;

-ai sensi dell'art. 25-ter CCII la liquidazione del compenso dell'esperto per l'attività svolta durante la composizione negoziata, in mancanza di accordo tra le parti, è liquidata dalla commissione di cui all'art. 13, c. 6 CCII, ed è a carico dell'imprenditore;

Ritenuto che questo tribunale in assenza di una previsione che gli attribuisca tale potere e nonostante l'indubbia complessità e gravosità dell'attività svolta dall'esperto nella redazione del parere non possa provvedere alla liquidazione del compenso richiesto poiché:

-il compenso per il parere di cui all'art. 25-sexies c. 3 CCII non è previsto dalla legge né sono indicati i criteri di determinazione;

-l'esperto non è un ausiliario del giudice e non è da questi nominato (art. 52 d.a. c.p.c.);

-la determinazione del compenso dell'esperto è rimessa in primo luogo all'accordo con l'imprenditore (e solo, in assenza di questo, la liquidazione è rimessa alla commissione che lo ha nominato) ed è a carico di quest'ultimo, al quale quindi l'esperto deve rivolgersi;

Ĥ.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Firenze, 31/08/2022

La Presidente

dott. Maria Novella Legnaioli